

---

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

I COMMISSIONE PERMANENTE  
"BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

- 114 -** Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia" Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24. (Delibera di Giunta n. 51 del 26 01 15)

*Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 12 del 10 02 2015*

*(Relatrice consigliera Ottavia Soncini)  
(Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)*

**Testo n. 10/2015 licenziato nella seduta del 23 giugno 2015 con il titolo:**

**"ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VENTASSO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BUSANA, COLLAGNA, LIGONCHIO E RAMISETO NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA"**

**RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA  
OTTAVIA SONCINI  
RELATRICE DELLA COMMISSIONE**

Il presente progetto di legge, che dispone, ai sensi dell'art. 133, comma 2 della Costituzione, la proposta di fusione dei quattro Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, torna ad essere sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa, secondo le procedure dettate dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), dopo l'espletamento del referendum consultivo delle popolazioni interessate.

Come noto, il progetto di legge è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 51 del 26 gennaio 2015, con la quale la Giunta stessa ha dato corso alla procedura speciale prevista dall'art. 13 *bis* della legge regionale n. 24 del 1996, volta a consentire ai progetti di legge di fusione decaduti per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa di riattivare un nuovo procedimento legislativo di fusione, facendo salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento.

A causa dello scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, avvenuto a luglio 2014, è infatti decaduto, tra gli altri, il progetto di legge d'iniziativa della precedente Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia" iscritto all'ordine del giorno della precedente Assemblea legislativa conogg. n. 4919 della scorsa legislatura.

In estrema sintesi, si ricorda che nella precedente legislatura:

- dopo la redazione del documento di analisi di fattibilità volta ad intraprendere il percorso di fusione e lo svolgimento di diversi incontri preliminari e quindici pubbliche assemblee tenute dagli amministratori con la popolazione, il 31 ottobre 2013 i Consigli comunali interessati avevano inviato alla Regione formale istanza (prot. PG/2013/0271200 del 04/11/2013) con la quale avevano chiesto alla Giunta regionale di esercitare l'iniziativa legislativa per la loro fusione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996;
- la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, aveva approvato, con deliberazione n. 2060 del 23 dicembre 2013, il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia";
- il progetto di legge regionale era stato sottoposto in data 18 dicembre 2013 alla Commissione I "Bilancio, Affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie Locali che aveva espresso parere favorevole all'unanimità;
- il Presidente dell'Assemblea legislativa aveva provveduto, il 9 gennaio 2014, ad inviare la richiesta di parere alla competente Provincia di Reggio Emilia (ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 24 del 1996), la quale aveva espresso parere positivo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 11 marzo 2014 (acquisita in data 14 marzo 2014);

- il progetto di legge regionale era stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa (oggetto 4919) ed assegnato, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 24 del 1996, alla competente Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali, che si era riunita nella seduta del 13 gennaio 2014 per la nomina dei relatori, nella seduta del 18 marzo 2014 per la sostituzione del relatore di maggioranza, nella seduta del 16 giugno 2014 per l'audizione dei Sindaci e, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2014, nel corso della quale la Commissione stessa aveva espresso parere favorevole agli articoli e agli emendamenti presentati al progetto di legge e aveva conferito il mandato, all'unanimità, al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate;
- per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati (acquisita con PG.2014.0262763 del 15/07/2014) con legge regionale 18 luglio 2014, n. 7 era stata approvata la procedura speciale per la presentazione di un nuovo progetto di legge di fusione.

In attuazione del comma 2 del citato art. 13 bis, la Giunta regionale insediatasi a seguito delle elezioni regionali del 23 novembre 2014, dopo avere acquisito l'assenso dei Sindaci dei Comuni interessati alla ripresa del procedimento legislativo di fusione (acquisito con prot. PG/2015/0036669 del 22/01/2015), ha approvato il nuovo progetto di legge di fusione, prendendo a base il testo dell'omologo progetto di legge di fusione nella versione più avanzata deliberata dai competenti organi della preesistente Assemblea legislativa.

Ai sensi del comma 1 del citato art. 13 bis, sono stati fatti salvi tutti gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento (in particolare: l'istanza originaria dei Comuni; il parere favorevole espresso dalla Commissione I "Bilancio, Affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie locali; il parere positivo espresso dalla Provincia di Reggio Emilia; le deliberazioni dei Consigli comunali aventi ad oggetto l'integrazione delle proposte di denominazioni del nuovo Comune; l'attività già svolta in seno alla competente Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali, culminata nella seduta del 7 luglio 2014, nel corso della quale la Commissione stessa aveva espresso parere favorevole agli articoli e agli emendamenti presentati al progetto di legge e aveva conferito il mandato, all'unanimità, al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate).

Il nuovo progetto di legge è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa ed assegnato alla Commissione il 9 febbraio 2015. La Commissione, nel rispetto dei termini fissati dal comma 3 dell'art. 13 bis, si è riunita nella seduta del 24 febbraio 2015, al fine di nominare i relatori ed esaminare il progetto di legge, nonché la proposta di delibera di indizione del referendum da parte dell'Assemblea legislativa.

Avendo ritenuto che la finalità perseguita dai Comuni interessati fosse meritevole di approvazione e coerente con l'esigenza di promuovere un equilibrato sviluppo del territorio e avendo valutata favorevolmente l'ipotesi di fusione prospettata, l'Assemblea legislativa, su proposta della Commissione, ha dato ulteriore corso all'iter legislativo deliberando, prima della definitiva decisione sulla legge di fusione, l'indizione della consultazione della popolazione interessata tramite referendum consultivo ai sensi dell'art. 11 della citata legge regionale n. 24 del 1996.

Alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 7 del 3 marzo 2015 (prot. AL/2015/0009769 del 09/03/2015), che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei quattro Comuni interessati, ha fatto seguito il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 10 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia Romagna n. 52 del 13 marzo 2015 (Parte prima), con il quale è stato indetto, per il giorno 31 maggio 2015, il referendum regionale consultivo per la fusione e per la denominazione del nuovo Comune.

La consultazione popolare ha registrato i seguenti dati di affluenza al voto:

| Affluenza votanti      | Busana          | Collagna        | Ligonchio       | Ramiseto        |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Quesito 1<br>(Fusione) | 686<br>(62,99%) | 488<br>(57,89%) | 548<br>(68,84%) | 674<br>(57,36%) |
| Quesito 2<br>(Nome)    | 686<br>(62,99%) | 487<br>(57,77%) | 544<br>(68,34%) | 673<br>(57,28%) |

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 12 giugno 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna n. 126 del 12 giugno 2015 (parte prima), è stata disposta la pubblicazione dei risultati del referendum, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge regionale n. 24 del 1996. I risultati della consultazione referendaria hanno manifestato, da un lato, la volontà delle popolazioni interessate favorevole alla fusione e, dall'altro, la scelta dell'opzione "Ventasso" quale denominazione del nuovo Comune.

#### QUESITO N. 1

| Comuni | Risultato per singolo Comune e risultato complessivo quesito n. 1 |   |   |
|--------|---|---|---|
|        | Voti attribuiti alla risposta<br>SI<br>Numero                     | Voti attribuiti alla risposta<br>NO<br>Numero | Totale dei voti riportati da entrambe le risposte al quesito n. 1 |

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

|                                    |       |     |       |
|------------------------------------|-------|-----|-------|
| Busana                             | 613   | 71  | 684   |
| Collagna                           | 393   | 91  | 484   |
| Ligonchio                          | 290   | 250 | 540   |
| Ramiseto                           | 367   | 304 | 671   |
| Risultato complessivo quesito n. 1 | 1.663 | 716 | 2.379 |

## QUESITO N. 2

| Comuni                             | Risultato per singolo Comune e risultato complessivo quesito n. 2 |                      |                                 |   |   |   |                        |                          |   |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------------|---|
|                                    | Lett. a)<br>Ventasso  | Lett. b)<br>Nassetta | Lett. c)<br>Crinale<br>Reggiano | Lett. d)<br>Crinale<br>dell'Alto<br>Appennino<br>Reggiano | Lett. e)<br>Alto<br>Appennino<br>Reggiano | Lett. f)<br>Nassetta e<br>Valle<br>dei<br>Cavalieri | Lett. g)<br>Vallisneri | Lett. h)<br>Due<br>Valli | Totale<br>dei voti<br>riportati<br>dalle otto<br>risposte al<br>quesito<br>n. 2 |
| Busana                             | 296   | 17                   | 47                              | 76  | 107                                       | 10  | 43                     | 24                       | 620   |
| Collagna                           | 38  | 30                   | 24                              | 51  | 69  | 11  | 183                    | 22                       | 428   |
| Ligonchio                          | 17  | 22                   | 45                              | 86  | 124                                       | 10  | 32                     | 14                       | 350   |
| Ramiseto                           | 237   | 4                    | 22                              | 38  | 83  | 33  | 56                     | 33                       | 506   |
| Risultato complessivo quesito n. 2 | 588   | 73                   | 138                             | 251   | 383                                       | 64  | 314                    | 93                       | 1.904   |

Considerato che scopo principale della consultazione referendaria è rappresentare al legislatore regionale, prima che decida definitivamente nel merito, qual è la volontà delle popolazioni interessate, la Commissione, visti i risultati della consultazione stessa, ha ritenuto di procedere al puntuale esame dell'articolato, al fine di proporlo, all'Assemblea legislativa, la definitiva approvazione.

In seno alla Commissione sono stati formulati ed approvati una serie di emendamenti formali volti a recepire, all'interno dell'intero articolato, la scelta a favore del nome "Ventasso" quale denominazione del nuovo Comune.

Il progetto di legge si compone di sette articoli: art. 1 "Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione"; art. 2 "Partecipazione e municipi"; art. 3 "Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali"; art. 4 "Norme di salvaguardia"; art. 5 "Contributi regionali"; art. 6 "Norma finanziaria"; art. 7 "Disposizioni transitorie".

L'art. 1 è composto da quattro commi.

Il **comma 1** prevede l'istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Reggio Emilia, mediante fusione dei quattro Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l'adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2016, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il **comma 2** dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune è "Ventasso". Tale denominazione è stata definita a seguito del referendum consultivo svoltosi il 31 maggio 2015. Il **comma 3** precisa che il territorio del Comune di Ventasso è costituito dal territorio dei Comuni d'origine come da allegata cartografia. Il nuovo Comune avrà una estensione di circa 257,24 chilometri quadrati con una popolazione complessiva, al 1° gennaio 2014, di 4.348 abitanti e una densità abitativa media di circa 17 abitanti per chilometro quadrato. Esso si posiziona geograficamente al confine tra la Provincia di Reggio nell'Emilia a cui appartiene, quella di Parma e la Regione Toscana, confina con i Comuni di Monchio delle Corti e Palanzano della Provincia di Parma, Vetto, Castelnovo Ne' Monti e Villa Minozzo della Provincia di Reggio nell'Emilia ed i Comuni di Comano e Fivizzano della Provincia di Massa Carrara e Sillano della Provincia di Lucca della Regione Toscana. Il **comma 4** dispone l'estinzione, dal 1° gennaio 2016, dell'Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, attualmente composta dai quattro Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Il **comma 5** rinvia all'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge regionale n. 1 del 2013 (per il progetto di fusione della Valsamoggia) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici ed imprese, precisando che lo stesso risulterà composto, oltre che dai funzionari regionali, da funzionari del Comune di Ventasso e, sulla base di accordi con i competenti organi, anche da funzionari di altre amministrazioni.

L'**art. 2** contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del Comune di Ventasso può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto.

Il **comma 2** precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L'**art. 3** contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il **comma 1** prevede il generale subentro del Comune di Ventasso nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti all'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano ed ai Comuni d'origine, ai sensi

dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al Comune di Ventasso dei beni demaniali e patrimoniali (**comma 2**) e sul trasferimento del personale dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano e dei preesistenti Comuni al Comune di Ventasso (**comma 3**). Il **comma 4** dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di Ventasso, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996. Il **comma 5** dispone l'applicazione dei regolamenti comunali negli ambiti territoriali dei rispettivi Comuni di origine, fino all'esecutività dei regolamenti del nuovo Comune. Tale comma precisa, altresì, che i regolamenti dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Ventasso, fino a eventuali diverse discipline adottate dal Comune stesso a seguito di revoche dei conferimenti all'Unione.

L'**art. 4** si compone di due commi e contiene norme di salvaguardia che si giustificano in ragione del fatto che i Comuni interessati dal processo di fusione sono tutti comuni totalmente montani. Il **comma 1** stabilisce una generale norma di salvaguardia che garantisce il permanere, in capo ai territori montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statale e regionali. Infatti, gli interi territori dei preesistenti Comuni risultano individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004. Il **comma 2** chiarisce che l'esercizio, nel territorio del Comune di Ventasso, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, compete, ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 all'Unione montana dei comuni dell'Appennino reggiano, costituita in coincidenza con l'ambito territoriale ottimale delimitato, ai sensi della legge regionale medesima, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 2013. Così dispone, circa l'esercizio delle funzioni montane, l'art. 2 del decreto n. 116 del 19 giugno 2013 del Presidente della Giunta regionale di estinzione della Comunità montana dell'Appennino reggiano.

L'**art. 5** dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto ed in parziale aggiornamento dei criteri individuati dall'art. 16 della legge regionale n. 10 del 2008, precisando, al **comma 1**, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell'ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato art. 16, il **comma 2** definisce la quantificazione del contributo ordinario, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in 247.500 euro all'anno. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 200.000 euro all'anno, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (**comma 3**). Il **comma 4** conferma per il Comune di Ventasso, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore

degli enti locali, come già previsto dall'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di Ventasso, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l'intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il **comma 5** impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il Comune di Ventasso anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall'intero art. 5.

L'**art. 6** definisce le modalità attraverso le quali si provvederà a fornire copertura finanziaria alle norme relative alla concessione dei contributi regionali per il nuovo Comune, attraverso specifici accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Infine, l'**art. 7** contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall'istituzione del Comune di Ventasso fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2016. Il **comma 1** prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Ventasso dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il **comma 2** istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune. Il **comma 3** stabilisce che, in via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Ventasso, gli organi di revisione contabile dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. Il **comma 4** precisa che, in conformità all'art. 1, comma 125, lettera b) della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Ventasso, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il **comma 5** contiene una norma relativa alla *prorogatio* dei consiglieri comunali e dei rappresentanti dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che, ai sensi dell'art. 1, comma 122 della legge n. 56 del 2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni d'origine, continuano ad



esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che i rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

La Commissione, preso atto dei risultati del referendum consultivo espletato e nell'intento di rispettare la volontà espressa dalla maggioranza dei votanti, ha dato mandato al relatore del progetto di legge regionale di proporre all'Assemblea legislativa di procedere al puntuale esame dell'articolato, ai fini della definitiva approvazione del progetto di legge di fusione.

**Art. 1****Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Reggio Emilia, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Ventasso.
3. Il territorio del Comune di Ventasso è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto come risultante dall'allegata cartografia.
4. Alla data del 1° gennaio 2016 l'Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano è estinta.
5. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Montevoglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del Comune di Ventasso e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

**Art. 2****Partecipazione e municipi**

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Ventasso deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Ventasso può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

**Art. 3****Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali**

1. Il Comune di Ventasso subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono all'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano nonché ai preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quelli dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Ventasso.
3. Il personale dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quello dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto è trasferito al Comune di Ventasso ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Ventasso.
5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Ventasso continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione Alto Appennino Reggiano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Ventasso, fino a eventuali diverse discipline da quest'ultimo adottate.

#### **Art. 4**

##### **Norme di salvaguardia**

1. L'istituzione del Comune di Ventasso non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il Comune di Ventasso è definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della suddetta legge e accede ai benefici di legge in relazione alla totalità della popolazione e della superficie.
2. L'esercizio, nel territorio del Comune di Ventasso, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico compete, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), all'Unione, istituita in coincidenza dell'ambito territoriale ottimale delimitato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale medesima.

**Art. 5****Contributi regionali**

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di Ventasso un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 247.500,00 euro all'anno.
3. Al Comune di Ventasso viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 200.000,00 euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Ventasso:
  - a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;
  - b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Ventasso anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

**Art. 6****Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata:
  - a) con riferimento al comma 2, dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016;

b) con riferimento al comma 3, dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese di investimento" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2016, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### **Art. 7**

#### **Disposizioni transitorie**

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Ventasso dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Ventasso che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi di quest'ultimo nella tornata elettorale dell'anno 2016.

3. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Ventasso gli organi di revisione contabile dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Ventasso, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Ventasso, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.